

Alla cortese attenzione del

Presidente dell'UCPI

Avv. Francesco Petrelli

presidenteucpi@gmail.com

OGGETTO: Commissione San Giorgio. Osservazioni CP Benevento

Caro Presidente,

ti invio brevissime riflessioni maturate in seno alla Giunta della Camera Penale di Benevento in relazione all'appello rivolto a tutte le Camere Penali di contribuire all'ambizioso ed ormai ineluttabile progetto di riscrittura del codice di rito.

L'attenzione è stata rivolta in particolare sulle lacune dell'art. 406 c.p.p. che, in tema di proroga delle indagini preliminari, pur prevedendo l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato, non consente l'accesso agli atti da parte della difesa (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 05/11/2010, n. 43002).

È stata evidenziata ancora la necessità di intervenire sull'art. 419 c.p.p. che, nel dettare le indicazioni che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare deve contenere, non prevede alcunché in tema di definizione del processo con riti alternativi (indicazione del termine ultimo di decadenza).

È stata sollevata, altresì, la questione relativa alle impugnazioni dei sequestri probatori in sede di riesame reale ex art. 257 c.p.p. da parte dell'indagato non proprietario e/o possessore del bene (privo di interesse diretto alla restituzione del bene), per giurisprudenza prevalente consentita (da ultimo, Cass. pen., Sez. III, Sent., ud. 21/11/2024, 09/01/2025, n. 838, "...anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile..."). Permane il dato critico della indicazione del solo termine imputato e non anche "indagato" nella predetta norma, che necessita di interpretazione estensiva, come peraltro accade per altri ambiti all'interno del codice di rito. Per il sequestro preventivo, data la natura diversa del titolo ablativo, vale il seguente principio giurisprudenziale, prevalente allo stato: "*L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 c.p.p., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico*

*schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale interesse ad impugnare, ex art. 324 c.p.p., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro e, altresì, indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi” (Cass. pen., Sez. III, 07/11/2023, n. 51446). Di qui, un’oggettiva limitazione delle prerogative difensive.*

Da ultimo, come noto, la legge cd. “Cecchettin” (L. 168 del 24/11/2023) ha introdotto la “istituzionalizzazione” della misura cautelare binaria (anche per i cosiddetti “reati spia”, ad esempio la minaccia aggravata). All’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) e al divieto di avvicinamento (art. 282 *ter* c.p.p.) deve associarsi il braccialetto elettronico. Nel caso di rifiuto del soggetto o di impossibilità tecnica di predisposizione, viene applicata altra misura quale ad esempio, e di solito, il divieto o l’obbligo di dimora. Ma in realtà la norma è generica e non pone limiti espliciti al giudice nella scelta della misura aggiuntiva. Tale genericità è fonte di eccessiva discrezionalità e, anche per questo, suscettibile di incostituzionalità. Ed anche l’automatismo della ‘misura binaria’ è censurabile, considerato che per anni la Corte di Cassazione ha statuito che la duplice misura doveva essere una sorta di eccezione, ben motivata, altrimenti ordinariamente non consentita.

Colgo l’occasione per rinnovarti il sostegno della nostra Camera Penale al lavoro svolto dalla Giunta che magistralmente presiedi e auguro a te e a tutti i componenti un buon lavoro.

Un caro saluto

Benevento, 10 febbraio 2025

Il Presidente

Avv. Simona Barbone

